



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 171 / 2022

PUNTO 31 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/02/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 / DGR del 22/02/2022

OGGETTO:

Criteria e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto e per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti.
L.R. n. 39 art.13 del 3 novembre 2017.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Criteri e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto e per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti. L.R. n. 39 art.13 del 3 novembre 2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si definiscono i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto. Pertanto si approva il modello di avviso e la relativa modulistica che le ATER dovranno utilizzare per l'istituzione degli elenchi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39. Contestualmente, si approva il nuovo modello di regolamento adottato dalle ATER per la tenuta di detti elenchi.

Il relatore riferisce quanto segue.

Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER), secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sono dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. L'attività svolta dalle stesse è pertanto strumentale rispetto al perseguimento del pubblico interesse e vede come prevalente l'esercizio dell'attività di impresa.

La disciplina dettata dalla L.R. n. 39/2017 annovera, tra gli organi delle ATER, il Revisore unico dei conti in sostituzione del "Collegio dei Revisore dei Conti", precedentemente previsto dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 1995, n. 10, ormai abrogata.

Come disposto dall'art. 13 della L.R. n. 39/2017, il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente di ciascuna ATER sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti in un elenco istituito presso ciascuna Azienda. In virtù del ruolo di controllo e della nomina regionale, al Revisore unico dei conti è attribuito uno specifico dovere di informazione al Presidente della Giunta regionale in merito ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione aziendale, cui è altresì connesso l'obbligo di fornire ogni informazione e notizia che il medesimo abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.

Ciò premesso, risulta ora necessario rivedere la disciplina dettata dalla DGR n. 1536 del 3 novembre 2015 con le disposizioni e le novità introdotte dalla successiva L.R. n. 39/2017, soprattutto in relazione all'introduzione della figura del Revisore unico dei conti in sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, specificando le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco istituito presso ciascuna ATER.

Invero, l'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017 attribuisce all'ATER l'istituzione e la disciplina di un apposito elenco di Revisori contabili e dei relativi supplenti. Tale elenco deve essere aggiornato con scadenza quinquennale, pertanto risulta opportuno uniformare la gestione di tali elenchi a tutto il territorio regionale e disciplinare i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta di detti elenchi (**Allegato A**), affinché la nomina dei Revisori contabili e dei relativi supplenti, la cui competenza è attribuita alla Giunta regionale, possa avvenire in modo univoco e affine.

Per l'incarico da ricoprire, la posizione di Revisore dei conti è adeguatamente rappresentata da un professionista con elevata esperienza pluriennale nell'ambito della revisione contabile di aziende aventi un consistente volume d'affari. Si individuano, pertanto, i seguenti requisiti di iscrizione agli elenchi aziendali:



1. anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al registro dei Revisori legali previsto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2010 e dall'art. 2, comma 1 del DM 20 giugno 2012, n. 144 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze);
2. aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.

Resta comunque inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione a tali elenchi, finalizzata alla nomina regionale, è subordinata all'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, oltre che all'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli organi di revisione dall'art. 2399 del Codice civile e di inconferibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, specifiche all'incarico.

Inoltre, al fine di fornire alle Aziende un ausilio alla tempestiva attuazione della norma di cui trattasi e delle direttive regionali, si ritiene opportuno approvare:

- a) lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 (**Allegato B**);
- b) il modello d'estratto di avviso per la formazione dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (**Allegato C**), da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
- c) il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale da pubblicare sui siti internet istituzionali di ciascuna ATER (**Allegato D**);
- d) il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di ciascuna ATER (**Allegato E**);
- e) il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità ed all'assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile nonché di inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche all'incarico (**Allegato F**), che dovranno essere uniformemente utilizzati su tutto il territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
 VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 23, art. 7;
 VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;
 VISTA la D.G.R. n.1536 del 3 novembre 2015;
 VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", nonché per la nomina dei Revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (**Allegato A**);
3. di approvare lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 (**Allegato B**);
4. di approvare il modello d'estratto di avviso per la formazione dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (**Allegato C**), da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di approvare il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale da pubblicare sui siti internet istituzionali di ciascuna ATER (**Allegato D**);
6. di approvare il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di ciascuna ATER (**Allegato E**);
7. di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità ed all'assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile nonché di inconfiribilità definite dal D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche all'incarico (**Allegato F**);
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Criteria e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all'art. 13, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", nonché per la nomina dei Revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

Premessa

La L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" disciplina l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

In particolare, l'art. 9 prevede quali organi di ogni ATER il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore generale e il Revisore unico dei conti, che la norma regionale configura espressamente come organo monocratico.

Nello specifico, l'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente di ciascuna ATER siano nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti sia nel Registro dei Revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sia in un elenco istituito presso ciascuna Azienda.

Invero, l'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017 attribuisce espressamente a ciascuna ATER l'istituzione e la disciplina di un apposito elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, che costituisce uno strumento funzionale avente la finalità di razionalizzare e assicurare la pronta disponibilità di professionisti in possesso di requisiti adeguati a svolgere l'incarico in oggetto.

Si rende pertanto necessario definire i criteri e le direttive per uniformare la gestione di tali elenchi a tutto il territorio regionale affinché la nomina dei Revisori e dei relativi supplenti, la cui competenza è attribuita alla Giunta regionale, possa avvenire in modo univoco.

1. *Elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER. Applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 39/2017*

L'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede l'istituzione e la disciplina di un elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti presso ciascuna ATER del Veneto, pertanto è cura del Direttore generale della medesima procedere all'approvazione del Regolamento aziendale di funzionamento, sulla base delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione della norma, infatti, devono essere determinate le procedure interne all'Azienda ed i relativi tempi di istituzione dell'elenco, compatibili con l'art. 13, comma 3 della L.R. n. 39/2017, ai sensi del quale il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore.

Al fine di consentire l'istituzione dell'elenco, la Giunta regionale, contestualmente alle presenti direttive, disciplina:

- a) lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti;
- b) il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell'ATER;
- c) il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER;
- d) il modello di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per l'iscrizione medesima.

2. *Requisiti per l'iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti delle ATER*

L'art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che la nomina della Giunta regionale del Revisore unico dei conti e del relativo supplente, per ciascuna ATER, avvenga tra esperti in materia di amministrazione e contabilità nonché iscritti nel Registro dei Revisori legali e negli elenchi di cui trattasi istituiti presso ciascuna Azienda.

Si ritiene pertanto che l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di controllo ai sensi degli artt. 2397 e



seguenti del Codice civile in quanto compatibili, nonché di vigilanza e di verifica di ogni irregolarità nella gestione - cui è connesso l'obbligo di riferirne con immediatezza al Presidente della Giunta regionale da un lato, e la complessità delle Aziende quali enti pubblici economici erogatori di servizi di interesse economico generale, gestori di una patrimonialità di considerevole consistenza dall'altro - impongano l'identificazione di requisiti e professionalità idonei a garantire l'esperienza in materia di amministrazione e contabilità richiesti dalla norma.

A tal fine sono stati individuati i seguenti requisiti di iscrizione all'elenco:

- a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui al medesimo Decreto Legislativo;
- b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.

Resta inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all'elenco è subordinata all'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, oltre che all'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli organi di revisione dall'art. 2399 del Codice civile e pertanto di inconferibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, specifiche all'incarico.

3. *Modalità d'iscrizione agli elenchi*

Le richieste d'iscrizione all'elenco sono redatte in carta libera ed indirizzate a ciascuna ATER.

L'inoltro della richiesta d'iscrizione all'elenco deve avvenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale di ciascuna ATER indicato nei singoli Avvisi pubblicati contemporaneamente sui siti delle Aziende e contestualmente alla pubblicazione di apposito estratto di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (d'ora in poi BURVET).

Tali Avvisi devono contenere i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione.

Al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati all'iscrizione negli elenchi aziendali, per la redazione delle relative richieste, nonché delle dichiarazioni ad essa allegate, sono utilizzati esclusivamente i modelli sopra citati approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nelle pagine dei siti internet aziendali congiuntamente all'Avviso di cui trattasi.

Le richieste e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati a pena di esclusione.

Gli interessati possono inoltrare le richieste di iscrizione per ciascuno dei sette elenchi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

4. *Termini per le richieste d'iscrizione all'elenco*

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato nell'estratto di avviso pubblicato nel BURVET; tale termine, non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di avviso medesimo, è perentorio.

5. *Istruttoria delle richieste e formazione dell'elenco*

Le richieste d'iscrizione, pervenute entro i termini indicati nell'estratto di avviso e negli Avvisi integrali, sono valutate da Commissioni aziendali formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominate dai Direttori generali. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi.

Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell'istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione. Parimenti, la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda di iscrizione.



Qualora le richieste presentino delle irregolarità o delle omissioni, la Commissione aziendale con compiti istruttori dà notizia di tale irregolarità all'interessato, che è tenuto entro 10 giorni dalla notifica, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Si evidenzia che la mancanza della regolarizzazione e/o del completamento della dichiarazione nel procedimento di iscrizione o mantenimento dell'iscrizione all'elenco, costituisce causa ostativa all'iscrizione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., ciascun interessato è informato a mezzo PEC dei motivi ostativi all'iscrizione all'elenco, stabilendo il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La Commissione, qualora gli interessati non presentino per iscritto le proprie osservazioni entro il termine previsto, conclude la propria istruttoria e redige l'elenco definitivo dei soggetti idonei all'iscrizione nell'elenco dei Revisori dei conti.

L'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER è approvato con provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Qualora dovessero rendersi necessarie sostituzioni di Revisori e supplenti, si procederà con le modalità di cui al punto 12 del presente Allegato.

6. *Contenuto e pubblicità dell'elenco*

Gli elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda in una sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di _____".

Detti elenchi, redatti in ordine alfabetico, devono riportare per ciascun soggetto iscritto:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico.

7. *Trasmissione degli elenchi alla Giunta regionale*

Gli elenchi di cui al punto precedente, contestualmente alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale, affinché la Giunta regionale possa provvedere ad effettuare le nomine, come previsto dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017.

La trasmissione degli elenchi deve avvenire entro 10 giorni dall'approvazione dei medesimi da parte dei Direttori generali ed essere contestuale alla pubblicazione di cui al precedente punto 6 del presente Allegato.

8. *Nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente*

La Giunta regionale provvede a nominare per ciascuna ATER del Veneto il Revisore unico dei conti e un Revisore supplente, così come stabilito dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017, nel rispetto del principio di rotazione.

La nomina del Revisore unico dei conti e/o del Revisore supplente avviene con deliberazione della Giunta regionale.



9. Accettazione dell'incarico e adozione dell'atto di nomina

La nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, per essere efficace, dovrà essere accettata dai relativi soggetti nominati.

La Struttura regionale competente, nel termine di 15 giorni, dà comunicazione dell'avvenuta nomina all'interessato.

Il soggetto nominato è tenuto, a pena di decadenza della nomina stessa, a comunicare per iscritto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile e di inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 39/2013, specifiche all'incarico.

Anche tali dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Struttura regionale competente effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti nominati, così come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora nel termine di sei mesi successivo alla nomina dovessero intervenire motivi ostativi o impedimenti all'esercizio degli incarichi conferiti, la Giunta regionale, ai fini dell'economia del procedimento, procede con la nuova nomina mediante l'utilizzo degli altri nominativi che hanno risposto all'Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell'ATER, purchè i soggetti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. La medesima disposizione si applica altresì in caso di mancata accettazione della nomina.

10. Perdita dei requisiti di iscrizione, decadenza e cancellazione dall'elenco

I soggetti nominati rendono annualmente all'ATER la propria dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile, nonché di inconferibilità specifica all'incarico.

L'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dagli elenchi aziendali.

Qualora, nel corso dell'incarico, i soggetti nominati perdano i requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi, gli interessati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Direttore generale di ciascuna Azienda tenutaria dell'elenco cui i medesimi sono iscritti, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.

La perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione agli elenchi di cui trattasi comporta, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza dall'incarico.

E' a cura del Direttore generale dell'ATER la trasmissione tempestiva della documentazione alla Struttura regionale competente, che provvederà a sottoporre all'approvazione della Giunta regionale la proposta di provvedimento di decadenza dall'incarico.

La cancellazione dall'elenco è disposta, per effetto della decadenza, dal Direttore generale dell'ATER. La cancellazione dall'elenco è altresì conseguenza di provvedimenti della Giunta regionale di revoca per giusta causa della nomina nei casi di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale nonché per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell'Azienda.

11. Aggiornamento dell'elenco

Ogniquale volta la Giunta regionale deve provvedere alle nomine previste dall'art. 13 della L.R. n. 39/2017, è avviata la procedura mediante pubblicazione di estratto di avviso nel BURVET e di Avviso



integrale nel sito internet istituzionale dell'Azienda/e interessata/e.

Detta procedura è quindi avviata anche in caso di rinuncia, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Revisore unico dei conti titolare; i Revisori supplenti possono esercitare solo transitoriamente la funzione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento del titolare o nelle more della nuova nomina del medesimo.

Il Direttore generale procede dunque all'aggiornamento dell'elenco vigente mediante conferma degli iscritti ed iscrizione dei nuovi richiedenti risultati in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Allegato.

I soggetti già iscritti all'elenco vigente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione, congiuntamente alla dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all'assenza delle citate cause di inconfiribilità e decadenza. A tal fine, ciascuna Azienda provvederà, contestualmente all'avvio della procedura di aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente, a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre le dichiarazioni sopra citate.

12. Controlli sulle richieste di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ciascuna ATER è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Tali controlli sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

Per quanto riguarda l'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, si rinvia a quanto già previsto ai punti 10 e 11 del presente Allegato.

13. Cancellazioni dall'elenco

Compete al Direttore generale dell'ATER la facoltà di aggiornare l'elenco con cadenza biennale, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, mediante la cancellazione dei soggetti iscritti su diretta richiesta degli interessati o d'ufficio.

14. Disposizione transitoria

La pubblicazione dell'estratto e degli Avvisi è effettuata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Come disposto dall'art. 13, comma 3 della L.R. n. 39/2017, il Revisore unico dei conti continua a svolgere le proprie funzioni fino a nuova nomina.





Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica"

- Art. 1 - Istituzione dell'elenco degli idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'Ater di _____
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco
Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco
Art. 4 - Formazione dell'elenco
Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco
Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco
Art. 7 - Cancellazione dall'elenco
Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Art. 1 - Istituzione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di _____

1. È istituito presso l'Ater di _____ l'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, di seguito denominato elenco.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. Per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo;
 - aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;
 - assenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
 - assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile, nonché di inconfiribilità così come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche per l'incarico.

Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco

- La richiesta d'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Direttore dell'ATER di _____, è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo _____ accompagnata da copia del documento di riconoscimento.
- Per la redazione della richiesta d'iscrizione e delle dichiarazioni ad essa allegata sono utilizzati i moduli pubblicati nelle pagine del sito internet aziendale.
- Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'estratto di avviso pubblicato dalla Regione del Veneto nel BURVET. L'Avviso integrale contenente i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione all'elenco, completo della relativa modulistica, è contestualmente pubblicato nel sito aziendale.

Art. 4 - Formazione dell'elenco

- L'elenco è formato a seguito di ammissione delle richieste di iscrizione presentate nel termine di cui all'art. 3, comma 3.
- Le richieste sono valutate da una Commissione aziendale composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dal Direttore generale; per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi.
- Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell'istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione; la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda di iscrizione.
- Qualora le dichiarazioni rese presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, la Commissione aziendale con compiti istruttori ne dà comunicazione all'interessato, assegnando il termine di



10 giorni per provvedere alle integrazioni richieste, trascorsi i quali la richiesta di iscrizione all'elenco è rigettata.

5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'interessato è informato, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. dei motivi di esclusione a mezzo PEC ed entro il termine di 10 giorni ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

6. L'elenco è approvato con provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, redatto in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun soggetto iscritto:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

2. L'elenco è reso pubblico nel sito internet dell'ATER, nella sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di _____", entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Direttore generale ed è contestualmente trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco

1. A seguito di ciascuna procedura d'avviso per la nomina a Revisore unico dei conti di competenza della Giunta regionale, il Direttore generale procede all'aggiornamento e rinnovo dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, mediante iscrizione dei nuovi soggetti risultati idonei.

2. Gli iscritti all'elenco vigente alla pubblicazione di un avviso, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al medesimo, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione ed a presentare la dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all'assenza di cause di inconfirmità e decadenza previste dalla normativa vigente in materia; a tal fine, l'Azienda provvede a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre dette dichiarazioni.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

1. Il venir meno dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, comportano la cancellazione dall'elenco; a tal fine, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione al Direttore generale dell'ATER a cui si riferisce l'incarico.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza ed entro i successivi 10 giorni il Direttore generale provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco.

3. Il Direttore generale provvede altresì ad effettuare le cancellazioni conseguenti a provvedimenti di decadenza o revoca delle nomine effettuate dalla Giunta regionale, su segnalazione della medesima.

4. Il Direttore generale aggiorna l'elenco con cadenza biennale, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, provvedendo ad effettuare le eventuali cancellazioni su richiesta degli interessati o d'ufficio.

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

1. L'ATER si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 ss. del medesimo decreto.

2. L'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o l'eventuale sopravvenienza delle condizioni di decadenza comportano il rigetto della richiesta di iscrizione all'elenco o la cancellazione dal medesimo.

3. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Direttore generale in contraddittorio con l'interessato.





Estratto dell'avviso per la formazione dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto – L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 13.

La Giunta regionale rende noto di dover provvedere alla nomina di un Revisore unico dei conti e un Revisore supplente tra gli iscritti negli elenchi da istituire/istituiti presso ogni ATER, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39.

Le modalità ed i requisiti per la presentazione della richiesta di iscrizione a ogni elenco aziendale sono indicati negli avvisi pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna ATER.

Le istanze di iscrizione dovranno pervenire a ciascuna ATER, a pena di esclusione, entro il giorno -----
----- secondo le modalità descritte nei singoli avvisi.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti possono presentare richiesta di iscrizione a ciascun elenco delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto.

Per informazioni rivolgersi agli uffici aziendali indicati in ciascun avviso oppure alla struttura regionale Unità Organizzativa Edilizia ai seguenti numeri telefonici _____ .

UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA
IL DIRETTORE





AVVISO

Istituzione e aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – ATER di _____ – L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 13.

Il Direttore dell'ATER di _____

Considerato che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore unico dei conti, tra esperti in materia di amministrazione e contabilità, e di un Revisore supplente, mediante nomina tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali e nell'apposito elenco istituito presso ogni ATER e disciplinato con Regolamento, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39;

Considerato che il 13 settembre 2012 sono entrati in vigore i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 144, 145 e 146 del 20 giugno 2012, attuativi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per effetto dei quali è pienamente operativo il Registro dei Revisori Legali di cui allo stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione da parte dei soggetti interessati;

Vista la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;

Vista la D.G.R. n. _____ del _____ che ha approvato la modulistica che le ATER del Veneto devono utilizzare per la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti;

Visto il Regolamento aziendale approvato con provvedimento n. _____ del _____ ed aggiornato in conformità di quanto disposto con la citata D.G.R..

RENDE NOTO

1. che presso l'ATER di _____ è necessario procedere all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, nonché di un supplente;
2. che il Revisore unico dei conti e un Revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel Registro dei Revisori legali e nell'apposito elenco istituito e disciplinato dall'ATER;
3. che possono presentare istanze di iscrizione entro il 30° giorno (trentesimo) dalla pubblicazione del presente avviso nel BURVET, e cioè **entro il _____**, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità di iscrizione, non inferiore ad anni dieci, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo;
 - b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;
 - d) assenza di cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012;
 - e) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile o di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche all'incarico di cui trattasi;
4. che le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Direttore dell'ATER di _____ esclusivamente mediante la propria casella di posta elettronica certificata;



5. che i documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L'ATER non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi agli standard indicati;
6. che per la presentazione di istanze di iscrizione e per la dichiarazione dei requisiti sopracitati dovrà essere usata esclusivamente la modulistica allegata corredata da copia fotostatica del documento di identità; la mancanza di sottoscrizione, con firma elettronica, dell'istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione; la mancanza della dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, comporta il rigetto della domanda di iscrizione;
7. che, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Titolare dei dati è l'ATER e la finalità del trattamento è la costituzione e tenuta dell'elenco di cui al presente avviso;
8. che l'efficacia dell'eventuale nomina a partire dall'elenco di cui al punto 1, è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, delle dichiarazioni relative all'insussistenza delle condizioni di inconferibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, nonché delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 codice civile e di inconferibilità specifica all'incarico;

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio_____ dell'ATER Tel. _____ ai
seguenti orari_____ .

UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA
IL DIRETTORE





Oggetto: Richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – ATER di _____, di cui all'art. 13 della L.R. n.39/2017.

Al Direttore dell'ATER
di _____

Il sottoscritto _____ nato/a _____ il
_____,
residente a _____ in Via/Piazza _____, n.
_____,
n. telefono _____ PEC _____
Codice fiscale _____

CHIEDE

la propria iscrizione all'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti da parte della Giunta regionale, a Revisore unico dei conti effettivo e/o supplente dell'ATER di _____ .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine alle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità

Dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio: _____;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti;
3. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici dell'ATER e della Regione del Veneto, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dall'art. 13 della L.R. n. 39/2017 e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento degli stessi;
4. di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina a partire dall'elenco al quale è richiesta l'iscrizione, è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, delle dichiarazioni relative all'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nonché delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile e di inconferibilità così come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifica per l'incarico;
5. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
PEC

Allega alla presente richiesta di iscrizione all'elenco la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 - l'anzianità di iscrizione, non inferiore a 10 anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010;
 - di aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.;
 - di non versare nelle condizioni di inconferibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 cc. e di inconferibilità specifiche all'incarico;
2. curriculum vitae in formato europeo.
(Modello scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>).
3. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità.



Luogo e data

Sottoscrizione con firma digitale del candidato





Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a
Provincia
il
residente a
Provincia
in via/piazza
n.
CAP
Codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 cc. e di inconfiribilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 previste per l'incarico;
di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al n. e a far data dal
di aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali, come di seguito riportato:

Table with 4 columns: Ente/Azienda Pubblica/Società di Capitale, Incarico, Data inizio, Data fine. Multiple empty rows for reporting duties.

Luogo e data

Sottoscrizione con firma digitale del candidato

L'Ater si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).



